

COMUNE DI RIPALTA GUERINA

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo obbligatori in favore degli studenti residenti nel Comune di Ripalta Guerina che frequentano la scuola secondaria di primo grado (scuola media) e la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), in attuazione dei principi di cui all'art. 34 della Costituzione e delle funzioni comunali in materia di diritto allo studio di cui all'art. 327 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il regolamento persegue le seguenti finalità:

a) **rimborso tendenzialmente integrale** della spesa documentata per libri di testo obbligatori, quale misura di sostegno al diritto allo studio e di agevolazione alle famiglie, fatti salvi i limiti dello stanziamento annuale di bilancio;

b) **priorità alle famiglie a basso e medio reddito**, individuate in quelle con ISEE inferiore a € 30.000,00;

c) **prevenzione dell'abbandono scolastico**, rimuovendo o riducendo gli ostacoli economici alla permanenza nel sistema educativo.

Il presente regolamento opera in via integrativa e non sostitutiva rispetto alle misure regionali e statali in materia di diritto allo studio, in particolare rispetto alla Dote Scuola di cui alla legge regionale Lombardia 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 2 – Fondamento normativo.

Il presente regolamento è adottato in base:

a) all'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza;

b) all'art. 42, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, che riserva al Consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti;

c) all'art. 327 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio, ivi compresa l'erogazione di provvidenze in denaro per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli;

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **libri di testo**: i libri di testo obbligatori adottati dal collegio dei docenti e dai consigli di classe, sia in formato cartaceo che digitale, compresi i contenuti digitali integrativi. Sono esclusi i libri consigliati, i dizionari, i testi di approfondimento e ogni altro materiale didattico non formalmente adottato come obbligatorio dall'istituto scolastico;

b) **scuola secondaria di primo grado**: la scuola media statale o paritaria;

c) **scuola secondaria di secondo grado**: la scuola superiore statale o paritaria, ivi compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;

d) **ISEE**: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni, riferito al nucleo familiare dello studente;

e) **studente ripetente**: lo studente che, nell'anno scolastico di riferimento, frequenta la medesima classe già frequentata e non superata nell'anno scolastico precedente, a qualunque titolo (mancata ammissione alla classe successiva, ritiro volontario con reinscrizione alla stessa classe, mancata validità dell'anno scolastico).

TITOLO II – BENEFICIARI E REQUISITI

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del rimborso di cui al presente regolamento gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Comune di Ripalta Guerina;

b) iscrizione e frequenza, per l'anno scolastico di riferimento, presso una scuola secondaria di primo grado o una scuola secondaria di secondo grado appartenente al sistema nazionale di istruzione o al sistema regionale di istruzione e formazione professionale, sia statale che paritaria;

c) possesso, in caso di studente minore di età, del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del genitore esclusivo o del tutore legalmente nominato;

d) non trovarsi nella condizione di studente ripetente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e).

e) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali

Il rimborso è erogato alle famiglie degli studenti e non direttamente agli istituti scolastici, in conformità con l'art. 8 della L.R. 19/2007, che configura i benefici come erogazioni alla persona, e con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che distingue i contributi alle famiglie, legittimi in quanto strumentali alla tutela del diritto allo studio e della libertà di scelta educativa, dai finanziamenti diretti agli istituti privati (Consiglio di Stato, sentenza n. 5739 del 2019).

Art. 5 – Esclusione degli studenti ripetenti.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti ripetenti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e).

L'esclusione opera per il solo anno scolastico in cui lo studente frequenta la classe ripetuta. Lo studente riacquista il diritto al beneficio a partire dall'anno scolastico in cui è ammesso alla classe successiva.

L'esclusione di cui al comma 1 non si applica agli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui ripetenza sia riconducibile, in tutto o in parte, alla condizione di disabilità, come attestato dal piano educativo individualizzato (PEI) o da dichiarazione della scuola.

L'esclusione non si applica altresì agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, quando la ripetenza sia motivata dalla scuola con riferimento alle difficoltà connesse al disturbo, come attestato dal piano didattico personalizzato (PDP) o da dichiarazione della scuola.

Art. 6 – Categorie di richiedenti e ordine di priorità

Ai fini della determinazione del rimborso e dell'ordine di priorità in caso di insufficienza dei fondi stanziati in bilancio per il soddisfacimento di tutte le domande ammissibili, i richiedenti sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) **Categoria A – Famiglie con ISEE fino a € 30.000,00:** richiedenti che presentano attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a € 30.000,00. Il rimborso è erogato in misura integrale, indipendentemente dal grado scolastico frequentato;

b) **Categoria B – Famiglie con ISEE superiore a € 30.000,00:** richiedenti che presentano attestazione ISEE in corso di validità con valore superiore a € 30.000,00;

c) **Categoria C – Famiglie che non presentano ISEE:** richiedenti che non presentano attestazione ISEE.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può aggiornare la soglia ISEE di cui al comma 1, lettera a), in relazione alle disponibilità di bilancio e all'evoluzione della situazione socio-economica.

Ai soli fini della determinazione della categoria di appartenenza, in caso di nuclei familiari con due o più figli contemporaneamente iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, la soglia ISEE di cui al comma 1, lettere a) e b), è incrementata di € 3.000,00 per ogni figlio oltre il primo.

Art. 7 – Innalzamento del limite ISEE per studenti con disabilità o DSA.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010, il limite ISEE di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), è incrementato del 20%, ai fini dell'inclusione nella Categoria A.

TITOLO III – MISURA E MODALITÀ DEL RIMBORSO

Art. 8 – Determinazione del rimborso.

Il rimborso è determinato nella misura del 100% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto dei soli libri di testo obbligatori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a), entro il limite dello stanziamento annuale di bilancio e secondo i criteri di priorità e riparametrazione di cui al presente titolo.

Il rimborso non può in ogni caso eccedere l'importo della spesa documentata.

Il rimborso è calcolato al netto di eventuali altri contributi pubblici specificamente percepiti per la medesima spesa (Dote Scuola regionale, borse di studio finalizzate all'acquisto di libri di testo, ecc.). Non sono computati in detrazione i contributi pubblici a destinazione generica o non specificamente destinati ai libri di testo.

Art. 9 – Procedura di riparto in caso di incapienza dei fondi

Qualora l'importo complessivo dei rimborsi spettanti ai sensi dell'art. 8 superi lo stanziamento annuale di bilancio, si applica la seguente procedura:

a) **Fase 1 – Soddisfacimento integrale della Categoria A:** le risorse disponibili sono prioritariamente destinate al rimborso integrale della spesa documentata di tutti i richiedenti appartenenti alla Categoria A (ISEE fino a € 30.000,00)

b) **Fase 2 – Riparto proporzionale tra i restanti richiedenti:** le risorse residue sono ripartite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti appartenenti alla Categoria B (ISEE superiore a € 30.000,00) e alla Categoria C (senza ISEE), secondo la seguente formula:

Rimborso individuale = Spesa documentata × (Risorse residue / Somma delle spese documentate di tutte le domande delle Categorie B e C) (VALUTARE)

Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, provvede alla quantificazione definitiva del rimborso spettante a ciascun richiedente, dando atto dell'eventuale applicazione della procedura di riparto di cui al comma 1.

Art. 10 – Principio di non discriminazione tra gradi scolastici.

La misura del rimborso e i criteri di priorità e riparametrazione si applicano in modo uniforme a tutti gli studenti, indipendentemente dal grado scolastico frequentato (scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria di secondo grado).

Eventuali differenziazioni tra gradi scolastici possono essere introdotte esclusivamente con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta della Giunta, previa adeguata istruttoria sull'impatto finanziario e sociale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTO

Art. 11 – Presentazione della domanda

La domanda di rimborso è presentata annualmente, di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Responsabile del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) **per i richiedenti della Categoria A e B:** attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare dello studente;

b) certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dalla scuola per l'anno scolastico di riferimento, dal quale risulti la classe frequentata, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che lo studente non si trova nella condizione di ripetente di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), ovvero, in caso di studente con disabilità o DSA, la documentazione di cui all'art. 5, commi 3 e 4;

d) fattura, scontrino fiscale o ricevuta fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico di riferimento, con l'indicazione dei titoli acquistati. Ove il documento fiscale non rechi l'indicazione analitica dei titoli, il richiedente allega altresì l'elenco dei libri di testo obbligatori adottati dalla scuola frequentata, con l'indicazione del prezzo di ciascun titolo;

e) copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

La domanda può essere presentata:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Comune:
anagrafe.comune.ripaltaguerina@pec.regione.lombardia.it

b) a mezzo posta elettronica ordinaria, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante: anagrafe@comune.ripaltaguerina.cr.it

c) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;

La Giunta comunale, con propria deliberazione, può posticipare il termine di cui al comma 1 in sede di prima applicazione o in presenza di motivate esigenze.

Il modulo di domanda contiene, altresì, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e la dichiarazione di consenso al trattamento.

Art. 12 – Istruttoria e approvazione.

Il Responsabile del Servizio provvede all'istruttoria delle domande, verificando:

a) la completezza e regolarità formale della domanda e degli allegati;

b) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6;

c) la veridicità delle dichiarazioni rese, anche mediante controlli a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di dieci giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio adotta la determinazione di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, con l'indicazione dell'importo del rimborso spettante a ciascuno, dando atto dell'eventuale applicazione della procedura di riparto di cui all'art. 9.

La graduatoria è pubblicata all'Albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Responsabile del Servizio entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Art. 13 – Liquidazione del rimborso

Il rimborso è erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria, e comunque non oltre il 31 Marzo di ciascun anno scolastico, fatta salva diversa determinazione della Giunta comunale in relazione alle esigenze di cassa.

Il rimborso è erogato mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero al tutore, ovvero allo studente medesimo se maggiorenne.

Non sono ammesse liquidazioni parziali o dilazionate, salvo espressa richiesta del beneficiario accolta dal Responsabile del Servizio per comprovate ragioni.

Art. 14 – Controlli e revoca

Il Comune effettua controlli a campione, in misura non inferiore al 20% delle domande accolte, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Particolare attenzione è riservata, nella selezione del campione, alla verifica della dichiarazione di non ripetenza di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), anche mediante richiesta di informazioni alla scuola frequentata.

Qualora dai controlli emergano dichiarazioni mendaci, il rimborso è revocato con determinazione del Responsabile del Servizio e il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato configurabili.

Il rimborso è altresì revocato, in tutto o in parte, qualora:

- a) lo studente abbandoni la frequenza scolastica prima del termine dell'anno scolastico, salvo trasferimento ad altra scuola con regolare iscrizione e frequenza;
- b) lo studente sia destinatario di un provvedimento di esclusione o espulsione dalla scuola;
- c) la spesa documentata risulti, all'esito dei controlli, inferiore a quella dichiarata.

In caso di revoca anteriore alla liquidazione, il rimborso non è erogato. In caso di revoca successiva alla liquidazione, si applica il comma 3.

Le somme recuperate a seguito di revoca sono riassegnate al capitolo di bilancio dedicato al presente regolamento e possono essere destinate al soddisfacimento di domande già presentate e rimaste insoddisfatte per incapienza dei fondi.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15 – Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio comunale, nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", ovvero, in base all'articolazione contabile del Comune, nel Programma pertinente secondo il piano dei conti integrato di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

L'entità dello stanziamento è determinata annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione.

La Giunta comunale, con propria deliberazione, può determinare annualmente l'importo massimo complessivo erogabile in coerenza con le risorse stanziare.

Possono concorrere al finanziamento del rimborso eventuali trasferimenti regionali e statali vincolati al diritto allo studio, nonché donazioni, lasciti e sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, accettati con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 16 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2026/2027, il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 1, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento;

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, il primo anno scolastico utile per la verifica della condizione di ripetente è il 2026/2027, con riferimento alla classe frequentata nel medesimo anno.

Art. 17 – Clausola di cedevolezza

Le disposizioni del presente regolamento cedono di diritto dinanzi a norme legislative o regolamentari statali o regionali sopravvenute che disciplinino in modo incompatibile le medesime fattispecie, senza necessità di espressa abrogazione.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000), della legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 445/2000, dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito del procedimento di concessione del rimborso è effettuato dal Comune nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità connesse all'esecuzione del presente regolamento e agli obblighi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Ripalta Guerina.

Art. 20 – Pubblicità e informazione

Il presente regolamento è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Regolamenti".